

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Art. 1 – Codice etico

1. Il presente Codice Etico e di Comportamento individua i principi che costituiscono l'etica associativa e prevede una serie di norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano nell'ambito di Italia Touch.
2. Specifica i valori che devono guidare l'azione dei soggetti destinatari delle presenti norme e contribuisce a garantire che tutte le attività organizzate o patrocinate da Italia Touch siano improntate al rispetto di tali valori.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Codice si applica a tutti i componenti delle squadre affiliate ad Italia Touch (Presidente, Dirigenti, Team Manager, Tecnici, Atleti, Arbitri, Genitori ed Accompagnatori).

Art. 3 – Definizione ed osservanza del Codice etico

1. Una copia del presente Codice è consegnata e sottoscritta dal Team Manager e dal Capitano di ogni squadra affiliata ad Italia Touch, ed è portata a conoscenza di tutti i soggetti indicati nel precedente articolo 2
2. Una copia del presente Codice è consegnata e sottoscritta dal Capo Arbitri e dal referente Arbitri presente ad ogni torneo.
3. Tutti i soggetti sopra indicati sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice etico, ad osservarlo ed a contribuire alla sua attuazione.
4. L'inosservanza delle norme ivi contenute e la loro violazione determinano l'apertura del procedimento disciplinare delineato dal relativo Regolamento, con tutte le conseguenze del caso.

Art. 4 – Definizione dei valori

Il Touch è uno sport inclusivo ed ogni comportamento degli affiliati ad Italia Touch deve essere sempre improntato al rispetto dei principi di tutela e rispetto dell'individuo, lealtà, correttezza ed evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione ed ispirati a correttezza, trasparenza e reciproco rispetto.

Art. 5 – Norme Generali

1. Ciascun partecipante alle attività ed ai tornei, lo fa per ottenere i propri obiettivi. La vittoria ad ogni costo non è compresa fra questi.
2. Pertanto, ciascun affiliato si impegna a:
 - a. garantire a tutti l'opportunità di partecipare;

- b. prestare il proprio impegno affinché tutte le persone coinvolte possano ottenere il massimo del loro potenziale;
- c. riconoscere ed applaudire gli altrui successi;
- d. essere sportivo nei confronti degli avversari al termine di ogni incontro, sia in caso di vittoria (evitando atteggiamenti provocatori) che in caso di sconfitta (evitando ogni tipi di recriminazione);
- e. salutare sempre l'avversario e l'arbitro al termine di ogni incontro;
- f. evitare, in ogni occasione, un linguaggio offensivo o inappropriato;
- g. rispettare ogni decisione presa da arbitri, allenatori e organizzatori dell'evento;
- h. salvaguardare il benessere dei minori presenti e proteggerli da ogni tipo di abuso e comportamenti che possano ledere la loro regolare crescita; in particolare i comportamenti dei maggiorenni presenti devono favorire l'avvicinamento al touch nell'ottica di apprendimento di uno sport, con i valori ad esso legati, e di un gioco di squadra.

Art. 6 – Rispetto della persona

1. Le squadre affiliate ad Italia Touch si impegnano a rispettare i diritti, l'integrità fisica, culturale e morale di tutti gli atleti con cui si relazionano.
2. In modo particolare, dovranno essere rispettati i diritti, la dignità e il valore di ogni atleta indipendentemente dalla sua età, origine etnica, sesso, bisogni speciali, inclusi apprendimento e disabilità fisiche, classe o estrazione sociale, convinzioni religiose, orientamento sessuale, stato civile, gravidanza, colore o convinzione politica.

Art. 7 – Divieto di discriminazione

1. E' vietata ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta.
2. A tal fine, si definisce discriminazione diretta qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando un soggetto in ragione del loro sesso, etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale, nazionalità e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un altro soggetto in situazione analoga.
3. Si definisce, invece, discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere un soggetto di un determinato sesso, razza od origine etnica, religione, convinzioni personali,

disabilità, età, orientamento sessuale, nazionalità in una posizione di particolare svantaggio rispetto a soggetti non in possesso delle stesse caratteristiche.

Art. 8 - Misure di prevenzione

Al fine di assicurare l'adozione di comportamenti idonei ad assicurare il rispetto dei valori sopra elencati ed un clima relazionale nel quale a tutte le persone siano riconosciuti uguale dignità e rispetto, ogni squadra:

1. si impegna a ostacolare tutti quegli atteggiamenti offensivi che contrastano palesemente con i principi del presente Codice;
2. promuove la costruzione di un clima relazionale dove la gestione dei conflitti sia realizzata in modo consapevole;
3. propone specifici interventi di formazione a Dirigenti e Tecnici, rivolti alla gestione del clima relazionale, anche con specifico riferimento a quanto riportato negli articoli seguenti.

Art. 9 – Tutela dei minori

1. Per gli atleti di minore età, l'avvicinamento al Touch dev'essere effettuato nell'ottica di apprendimento di uno sport e di un gioco di squadra.
2. Pertanto, l'inserimento di giocatori di minore età deve essere effettuato sulla base dei seguenti principi:
 - a. Gli atleti di minore età devono avere come obiettivo il divertimento e il praticare lo sport in compagnia degli amici;
 - b. Gli atleti di minore età devono potersi divertire in campo e messi nelle condizioni di poter dare il meglio di loro stessi;
 - c. al contempo, agli atleti di minore età deve essere spiegata l'importanza dei valori del Touch, quali la lealtà, il rispetto dell'avversario, dell'arbitro e dei proprio compagni, che devono imparare ad incoraggiare quando necessario, evitando sempre di deriderli o litigarci;
 - d. inoltre gli atleti di minore età devono essere abituati a mantenere un comportamento dignitoso, in campo e fuori dal campo, evitare insulti di qualsiasi natura (razziale, di genere, provenienza territoriale) e comportamenti improntati al bullismo.
3. E' raccomandato ad ogni adulto di evitare di intrattenersi con minori non accompagnati in luoghi che non siano esposti alla vista pubblica, soprattutto se tra adulto e minore vi sia un rapporto di subordinazione.
4. E' altresì raccomandato ad ogni adulto di avere un comportamento dignitoso negli spogliatoi, qualora vi sia la presenza di minori.

5. Allorché sia necessario accompagnare, utilizzando un mezzo di trasporto privato, un minore ad un evento organizzato o patrocinato da Italia Touch, è raccomandato a ciascuna squadra di fare il possibile affinché lo stesso sia accompagnato da almeno due adulti. A tal fine, le Società dovranno invitare la famiglia del minore a relazionarsi con le Società stesse, al fine di poter instaurare un clima di fiducia con chi dovrà gestire il minore durante i trasferimenti e le trasferte.

Art. 10 – Tutela della parità e della libertà di genere

1. E' vietata ogni forma di discriminazione sessuale e di genere.
2. E' vietata ogni forma di molestia sessuale, ovvero ogni atto o comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di un atleta e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
3. E' vietata ogni forma di limitazione alla libertà di genere e, a tal fine, ogni atleta deve essere libero di poter esprimere il proprio genere di appartenenza e non essere discriminato in quanto tale.

Art. 11 – Divieto di discriminazione razziale

1. Ogni atleta è il benvenuto sul campo di Touch.
2. E' pertanto vietata ogni forma di discriminazione fondata sull'origine etnica della persona, ovvero ogni comportamento posto in essere per motivi di origine etnica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

Art. 12 - (Disposizioni finali)

1. Gli elenchi delle condotte vietate riportate nel presente Codice sono meramente esemplificativi e non esaustivi.
2. Verranno, pertanto, ritenuti contrari al presente Codice tutti quei comportamenti che, nel caso concreto, violino i principi in esso richiamati.